



COMUNICATO UFFICIALE N. 99
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 104/AA al N. 111/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 986 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Massimo CELLINO e della società BRESCIA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO CELLINO, Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato dei poteri di rappresentanza della Brescia Calcio S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto ed inviato in data 24.01.2020 la nota indirizzata all'Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A, esprimendo dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità nei confronti di un Dirigente apicale della Lega di appartenenza;

BRESCIA CALCIO S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato dei poteri di rappresentanza, Sig. Massimo Cellino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo CELLINO in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società BRESCIA CALCIO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Massimo CELLINO e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società BRESCIA CALCIO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pf 19/20, riunito con il procedimento n. 1033 pf 19-20, adottato nei confronti del Sig. Franco FEDELI e della società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO FEDELI, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS SAMBENEDETTESE SRL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2018, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver tesserato, entro il termine del 31/01/2020, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e); nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2018, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver partecipato al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco FEDELI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Franco FEDELI e di € 12.500,00 (dodicimila cinquecento/00) di ammenda per la società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 118 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe VACCARIELLO e della società A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE VACCARIELLO, iscritto nell'albo dei tecnici ed all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Foggia Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso a mezzo di "post" pubblicati sul profilo personale del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del decoro della società A.S.D. Dream Foggia e del suo Presidente Sig. Nardacchione Francesco;

A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tesserato Sig. Giuseppe VACCARIELLO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni VACCARIELLO, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB e dal Sig. Giuseppe VACCARIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe VACCARIELLO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 881 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario Ciro FORMISANO, Luciano CURCIO e della società A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO CIRO FORMISANO, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. New Team Sangiovanni all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35, 37 e 39, lett. F) e Fd), e 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o, comunque, non impedito che, nella medesima stagione sportiva 2019/2020, il Sig. Luciano Curcio, in costanza di formale tesseramento quale allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. EDILMER CARDITO partecipante al Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Campania, svolgesse, di fatto, attività tecnica e dirigenziale - dunque, diversa dalle proprie attribuzioni - a favore della A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI, ricoprendo i molteplici ruoli di allenatore, massaggiatore e dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi Regionali Under 14, come risulta dalle distinte di gara in atti e dalle dichiarazioni dei vari soggetti auditi;

LUCIANO CURCIO, tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 quale allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. EDILMER CARDITO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35, 37 e 39, lett. F) e Fd), e 40 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella medesima stagione sportiva 2019/2020, assunto la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. EDILMER CARDITO partecipante al Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Campania e per avere contestualmente svolto, di fatto, attività sia tecnica che dirigenziale - dunque, diversa dalle proprie attribuzioni - a favore della A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI, ricoprendo i molteplici ruoli di allenatore, massaggiatore e dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi Regionali Under 14, come risulta dalle distinte di gara in atti e dalle dichiarazioni dei vari soggetti auditi ;

A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario Ciro FORMISANO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI e Luciano CURCIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario Ciro FORMISANO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Luciano CURCIO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1034 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuliano ANTONICELLI e della società S.S.C. BARI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIANO ANTONICELLI, dirigente tesserato per la società S.S.C. Bari S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al fine di essere ammesso al corso "Responsabile di Settore Giovanile" da svolgersi presso il Centro Tecnico Federale in Firenze dal 24.2.2020 al 29.4.2020, allegato alla domanda di ammissione datata 12.2.2020 l'attestato di abilitazione di allenatore di base Uefa B contraddistinto dal codice 39907 rilasciato in data 27.2.2002 e di titolarità del Sig. Antonicelli Giuliano, omonimo ma nato il 16.4.1965, alterato con riferimento alla data di nascita del titolare (sul citato attestato di abilitazione di allenatore trasmesso alla segreteria del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, risulta la data di nascita del 4.6.1965), nonché per aver dichiarato, in maniera non rispondente a realtà, nella medesima domanda di ammissione presentata di essere in possesso del "titolo di allenatore" (Uefa Pro, Uefa A, Uefa B o cd Licenza Uefa C) richiesto dal bando di ammissione al già citato corso "Responsabile di Settore Giovanile";

S.S.C. BARI S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal Sig. Giuliano ANTONICELLI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. BARI S.p.A. e Giuliano ANTONICELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Giuliano ANTONICELLI e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.C. BARI S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD CALCIO FEMMINILE CATANZARO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 12/AA del 3 luglio 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD CALCIO FEMMINILE CATANZARO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 12/AA del 3 luglio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società U.S.D. PAOLANA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 304/AA del 30 giugno 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società U.S.D. PAOLANA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 304/AA del 30 giugno 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. BROTHERS CASA AMICA (ora ATLETICO MONTALLEGRO) con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 308/AA del 30 giugno 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. BROTHERS CASA AMICA (ora ATLETICO MONTALLEGRO) con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 308/AA del 30 giugno 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina